

**"SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE  
DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN  
PROVINCIA DI VARESE S.P.A."**

**Regolamento sul controllo  
delle Autocertificazioni  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**

**2017**

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento, disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alla Società, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse, in adempimento a quanto previsto nel Piano Anticorruzione adottato dalla Società in data 31 gennaio 2017.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi o elenchi, ma che riguardando la sfera personale dell'interessato e sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;

c) controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o gestore di Pubblico servizio o di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

## **ART.3 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, è necessario individuare un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti. La Società individua, quale Ufficio Responsabile, l'Ufficio Segreteria.

## **ART. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

Sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimento di competenza della Società, si effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:

- per **controllo preventivo** si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
- per **controllo successivo** si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

## **ART. 5– CONTROLLI A CAMPIONE – MODALITA'**

1. Salvo quanto disposto dal successivo Art. 8, il controllo a campione, sia preventivo sia successivo, è effettuato in base alle casistiche e specificità del settore/servizio. Le modalità di scelta sono di norma definite:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) con indicazione definita su base di individuazione numerica (una pratica da controllare ogni tot. numero presentate).

2. La percentuale di dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo a campione, preventivo ovvero successivo, non può essere inferiore al 5% dei procedimenti di uguale natura presentati nel corso dell'anno.

#### **ART. 6 – CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO**

Ove il Responsabile del Procedimento abbia un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, dovrà effettuare il controllo. La fondatezza del dubbio può consistere, per esempio:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione auto dichiarata con altri dati già forniti, anche nell'ambito del medesimo procedimento;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

#### **ART. 7 – TEMPISTICA**

1. I controlli, sia puntuali sia a campione, devono essere attivati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa e salvo che norme speciali dispongano diversamente:

- a) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nel caso di controllo preventivo;
- b) entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo, nel caso di controllo successivo.

#### **ART. 8 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI**

1. Qualora il Responsabile del Procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, è tenuto ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Il Responsabile del Procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o fa adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Quando si tratti di controllo preventivo provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso comunicandogli i motivi dell'esclusione.

#### **ART. 9 – CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

La Società può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet della Società.